



Comune di Santa Maria a Monte

Provincia di Pisa

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE

ANNO 2021

In attuazione dell'art. 11 della L. 09.12.1998 n. 431, del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in data 07.06.1999, della Deliberazione della Giunta Regione Toscana n. 988 del 27/09/2021 Modifiche ed integrazioni all'allegato A della deliberazione di Giunta Regionale n. 402/2020 con la quale sono state recepite le modifiche introdotte dal D.M. Del 19/07/2021 e della Deliberazione della Giunta del Comune di Santa Maria a Monte n. 102 del 12/10/2021 e la determina del responsabile del settore 4 n.105 del 20/10/2021 il presente bando disciplina le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi ad integrazione del canone di locazione, con riferimento all'anno 2021.

REQUISITI PER L'ACCESSO E AMMISSIONE AL BANDO

Per l'ammissione al bando devono essere posseduti i seguenti requisiti, alla data di presentazione della domanda.

Il contributo decorre dalla data del 01/01/2021 e comunque alla data di attribuzione della residenza anagrafica nell'alloggio oggetto di stipula del contratto di locazione, se questa è successiva al 01/01/2021, e cessa il 31/12/2021. Tale contributo sarà erogato nella misura stabilita dall'Amministrazione Comunale ai sensi del presente bando, fino ad esaurimento risorse disponibili;

1. Residenza anagrafica nel Comune di Santa Maria a Monte e nell'immobile oggetto del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo. (Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile)
2. Cittadino italiano o cittadino di uno stato appartenente all'Unione Europea; oppure cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità o permesso per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da autorità competente secondo le normative vigenti in materia.
3. Il richiedente deve essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo, per prima abitazione, regolarmente registrato, e in regola con le registrazioni annuali, o in regime di "cedolare secca" di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, ed ubicato nel Comune di Santa Maria a Monte, con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1 (abitazione signorile) A/8 (ville) e A/9 (palazzo con pregi artistici e signorili come indicato all'art. 1 comma L.431/98. Il richiedente non deve essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Nel caso di contratto coin-

- testato a due o più nuclei residenti nel medesimo alloggio, ciascuno dei cointestatari potrà presentare domanda autonoma indicando la quota di canone di sua spettanza.
4. Con riferimento a tale contratto dovrà specificare se presente una situazione di morosità all'atto della presentazione della domanda e se risulta avviata una procedura di sfratto e dovranno essere indicati tutti gli elementi idonei ad identificare l'alloggio e la tipologia contrattuale, nonché in mq dell'alloggio stesso.
Sono ammissibili anche le domande presentate da soggetti non intestatari del contratto di locazione che si trovino in una delle seguenti condizioni:
soggetto facente parte del nucleo della persona a cui è intestato il contratto e residente nell'alloggio al quale si riferisce il contratto di locazione;
soggetto avente diritto alla successione del contratto (art. 6 l.392/78 come modificato Corte Costituzionale 404 del 7/4/88., a seguito di decesso dell'intestatario o a seguito di separazione legale dal coniuge e che dimostri il pagamento del canone di locazione presentando all'ufficio le ricevute dell'affitto.
 5. Il richiedente e ciascun componente del nucleo familiare non devono possedere la piena titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza non superiore a 50 km dal Comune di Santa Maria a Monte. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'Aci. L'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della legge Regionale 2/2019.
 6. Il richiedente e ciascun componente del nucleo familiare non devono possedere la proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore ad euro 25.000,00. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato dai parametri Imu, mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta valori immobili all'estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE, il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate.
 7. Le disposizioni di cui ai punti 5-6 non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:
coniuge legalmente separato o divorziato che a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria non ha disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
titolarità pro quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o di altra autorità competente
alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 cpc
 8. Il valore del patrimonio mobiliare del nucleo familiare deve essere non superiore a Euro 25.000,00. Tale valore si calcola applicando il valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie DPCM 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.
 9. Il valore del patrimonio complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore ad Euro 40.000,00 di patrimonio complessivo dichiarato ai fini ISEE. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascun componente come fissati dalle lettere d) ed f) dell'allegato 02/2019;
 10. Non possono presentare domanda gli assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
 11. Assenza di altri benefici pubblici percepiti a titolo di sostegno alloggiativo nell'anno 2021 relativi allo stesso periodo temporale. In particolare il contributo di cui alla Legge 431/1998 non è

cumulabile con la quota destinata all'affitto del reddito di cittadinanza. Il comune, successivamente all'erogazione dei contributi comunica all'Inps la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto (DGR. 988/2021) e con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo per lo stesso periodo temporale.

12. Possesso di certificazione dalla quale risulti valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolato ai sensi del DPCM n. 159 del 05/12/2013 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia A – Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni I.N.P.S. per l'anno 2021 (€ **13.405,08**). Incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%;

Fascia B – Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2021 (€ **13.405,08**) e l'importo di € **28.770,41**. Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore a € **16.500,00** (limite per l'accesso all'ERP).

Possono presentare domanda anche i soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente tra € 28.770,42 e € 35.000,00 che presentino una autodichiarazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. La riduzione del 25% deve essere certificata tramite la presentazione di ISEE corrente , o in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021 (redditi 2020) e 2020 (redditi 2019). Per i nuclei familiari che hanno subito una riduzione del reddito superiore al 25% in ragione dell'emergenza COVID-19 il limite ISEE è aumentato a 35.000,00 euro, in tal caso l'ISE da considerare e su cui calcolare l'incidenza del 24%, è rilevabile dalla certificazione ISEE ordinario o ISEE corrente se presentato.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari, il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

ATTENZIONE: Chi, alla data di scadenza del Bando, non avesse ancora l'attestazione ISE/ISEE dovrà comunque presentare/autocertificare la ricevuta della DSU rilasciata dal CAF o dal sistema informativo dell'INPS.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano un ISE pari "0" o comunque non congruo a sostenere il pagamento dell'affitto, poiché inferiore al canone di locazione annuo dichiarato, è ammissibile soltanto se il richiedente o il componente del nucleo familiare -usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune di Santa Maria a Monte , occorre attestazione assistente sociale/servizi sociali.

-usufruisce di redditi certificabili di qualunque tipo (lavoro dipendente o autonomo o esenti da Irpef) percepiti successivamente dal 31/12/2019 (allegare documentazione reddituale)

-possiede ulteriore fonte di sostentamento del nucleo familiare che permette il pagamento del canone di locazione derivante da aiuto di terzi, , debitamente verificata dal soggetto erogatore. Dovrà essere allegata in questo caso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal soggetto che sostiene l'aiuto economico del nucleo familiare, corredata obbligatoriamente dell'attestazione ISEE 2021 del dichiarante. Il reddito dovrà essere congruo rispetto al sostegno prestato. L'omissione di tali dati sarà motivo di esclusione della domanda.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune procede all'istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità rispetto a quanto previsto nel bando e di chiedere il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete.

I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno collocati in apposita graduatoria provvisoria formate secondo i seguenti criteri:

FASCIA "A":

vi saranno utilmente collocati i soggetti o i nuclei familiari il cui ISE (Indicatore della Situazione Economica) valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2021 e non sia superiore a € **13.391,82** annui e la cui percentuale di incidenza del canone di locazione 2021 sul valore ISE non sia inferiore al 14%;

FASCIA "B"

vi saranno utilmente collocati i soggetti o i nuclei familiari:
con ISE compreso fra € **13.391,83** ed € **28.770,41** e la cui la percentuale di incidenza del canone di locazione del valore ISE non sia inferiore al 24%; per i quali il valore ISEE non sia superiore a € **16.500,00**.

Nell'ambito della FASCIA "A" e della FASCIA "B" i soggetti richiedenti sono ordinati secondo i seguenti criteri di priorità:

PUNTI 2" se uno o più componenti del nucleo familiare del richiedente hanno un'età superiore ai 65 anni,

"PUNTI 1" se il nucleo familiare è composto da un solo genitore e da uno o più figli minori a carico;

"PUNTI 1" se nel nucleo familiare sono presenti 3 o più figli minori;

"PUNTI 1" se nel nucleo familiare sono presenti uno o più soggetti portatori di handicap grave o con invalidità pari al 100%;

"PUNTI 1" se il nucleo familiare è costituito da meno di due anni ed entrambi i componenti hanno meno di 35 anni;

Nell'ambito di ciascuna fascia, i soggetti richiedenti che non ricadono nell'ambito delle priorità come sopra specificate, sono ordinati in base alla percentuale di incidenza del canone/ise, al netto degli oneri accessori(partendo dalla maggiore percentuale e con l'indicazione di due cifre dopo la virgola).

In questo caso in caso di parità di posizione prevale il protocollo di arrivo.

La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente il diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto restando l'effettiva liquidazione subordinata alla disponibilità di risorse sufficienti.

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all'albo on line e sul sito del comune con un codice utente nel rispetto della normativa di cui al Regolamento europeo 267/2016 per un periodo di 15 giorni.

Nel periodo di 15 giorni sarà possibile presentare ricorsi. Gli stessi verranno valutati e verrà approvata la graduatoria definitiva.

La pubblicazione delle graduatoria provvisoria e definitiva degli aventi diritto e degli esclusi sostituisce comunicazione personale ai sensi degli articoli 8 e 10 bis della legge 241/1990.

VALORI DI RIFERIMENTO E DOCUMENTAZIONE

Le ricevute attestanti il pagamento dell'affitto riferite all'anno 2021, anche cumulative, dovranno essere presentate munite di marca da bollo entro e non oltre il **15/02/2022** e l'attestazione della tassa di registrazione 2021 se non presentata con la domanda . Valgono come ricevute anche le

copie dei bonifici bancari e postali che dovranno essere timbrate e vistate dall'istituto di credito e contenere nome e cognome di chi effettua il pagamento (inquilino) e di chi riceve il pagamento (proprietario), importo, periodo di riferimento, indirizzo dell'immobile. Una volta verificata la congruità di tutti i documenti da parte dell'Ufficio, gli interessati dovranno consegnarli al protocollo generale del Comune.

Non verranno accolte ed inserite in graduatoria definitiva dichiarazioni ISE/ISEE che riportino annotazioni di difformità e/o omissioni.

Fanno parte del nucleo familiare del dichiarante i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi del art. 4 del d. p.r. 223/1989 salvo quanto stabilito ai sensi dell'art. 3 del D. P.C.M. 159/2013 e alle relative disposizioni attuative, e si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che compongono la famiglia anagrafica alla data di presentazione della domanda, anche se non legati da vincoli di parentela. I coniugi fanno parte dello stesso nucleo familiare, anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di altro procedimento.

MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande potranno essere presentate dal **20/10/2021 al 19/11/2021 entro le ore 13:00** (termine perentorio) presso il Comune di Santa Maria a Monte.

Le domande pervenute oltre tale termine saranno escluse. Il Comune di Santa Maria a Monte non è responsabile per eventuali ritardi postali.

Le domande potranno essere presentate:

- Su **MODULO CARTACEO** con la sotto elencata documentazione scaricabile dal sito di cui sopra o reperibile presso l'Ufficio Politiche Abitative dovranno pervenire al Comune di Santa Maria a Monte:
- a **mano presso l'Ufficio Sociale** nei giorni martedì- **giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00**
- per **posta a mezzo di raccomandata A/r** al seguente indirizzo Comune di Santa Maria a Monte Piazza della Vittoria 47 56020 Santa Maria a Monte. In tal caso farà fede la data del timbro di arrivo. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali disguidi imputabili al servizio postale.
- mediante **posta elettronica certificata** al seguente indirizzo: **comune.santamariaamonte@postacert.toscana.it**
- A PENA DI ESCLUSIONE: le domande redatte su apposito modello debitamente sottoscritte dovranno essere complete di tutti i dati richiesti, corredate da tutta la documentazione necessaria e presentate entro il termine di scadenza **19/11/2021 ore 13:00**.

Alla domanda dovrà essere allegata:

-copia del documento di identità, copia della carta di soggiorno o copia del permesso in corso di validità

-copia del contratto di locazione registrato regolarmente e del pagamento della registrazione oppure attestazione di adesione al regime cedolare secca introdotta dal D. Lgs 23/2011;

documentazione attestante il pagamento dei canoni di locazione, almeno una ricevuta per l'anno 2021 o per i mesi maturati fino alla data di presentazione dell'istanza;

-documentazione richiesta in caso di isee uguale a 0 o inferiore al canone di locazione annuo dichiarato e non è in carico ai servizi sociali

•documentazione attestante le fonti di sostentamento economico per i nuclei familiari con I.S.E. "zero" o inferiore al canone annuo di locazione come previsti dal bando;

-copia dell'I.S.E.E. corrente o, in alternativa, le dichiarazioni fiscali 2021 (redditi 2020) e 2020 (redditi 2019), solo nel caso di riduzione del reddito superiore al 25%, causa emergenza COVID-19 e l'I.S.E.E. ordinario non superiori € 35.000,00;

copia DSU e ISEE nel caso non siano indicati nella domanda gli estremi identificativi dei presenti documenti.

attestazione indisponibilità alloggio per casi precedentemente elencati

copia dell'eventuale sentenza di separazione

copia del verbale della Commissione handicap ASL per i soggetti in situazione di gravità, ai sensi L. 104/92, art. 3, c. 3), se indicato nella domanda;

•copia del certificato di invalidità pari 100%, ai sensi delle vigenti normative del settore,

se indicato nella domanda certificato che attesti l'assenza di titolarità di immobili (di cui alla legge regionale 2/2019)rilasciato dalla competente Autorità dello stato estero di appartenenza corredato di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale da presentarsi entro il 15/02/2022.

IMPORTO DEI CONTRIBUTI

L'importo del singolo contributo per l'avente diritto risulta così teoricamente determinato:

- **FASCIA "A" :**

il contributo è dell'importo necessario a ridurre l'incidenza dell'affitto sul valore ISE fino al 14% (Contributo = Canone – 14% dell'ISE), e comunque fino ad un massimo teorico di € 3.100,00 ;

FASCIA "B" :

il contributo è dell'importo necessario a ridurre l'incidenza dell'affitto sul valore ISE fino al 24%, (Contributo = Canone – 24% dell'ISE) e comunque fino ad un massimo teorico di € 2.325,00.

Accertato che le risorse assegnate dallo Stato e dalla Regione, oltre a quelle stanziare direttamente dal Comune, se previste, risulteranno insufficienti a coprire l'intero fabbisogno, il Comune applicherà una percentuale di riduzione sulle quote spettanti e effettuerà la redistribuzione delle risorse con percentuali inferiori dal 100% del contributo spettante, al momento dell'esatta quantificazione dei trasferimenti.

Pertanto la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico spettante.

Il Comune si riserva, all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, di destinare una percentuale delle stesse alla Fascia "B" in percentuale comunque non superiore al 40% delle risorse assegnate, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della Fascia A .

Inoltre il Comune si riserva la facoltà di erogare contributi integrativi destinati ai conduttori, in caso di morosità degli stessi, al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, anche tramite associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per scritto designata, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione scritta dal locatore.

Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art.11 della L. n.431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati c a titolo di sostegno abitativo relativo allo stesso periodo temporale.

L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio ERP è causa di decadenza del diritto al contributo.

Il contributo teorico è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi. Ed alla effettiva residenza anagrafica nell'alloggio locato. Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

Il contributo minimo erogabile al richiedente non potrà essere inferiore non potrà mai essere inferiore ad euro 200,00 (delibera GRT 402/202).

Al beneficiari del reddito o pensione di cittadinanza verrà decurtato l'importo della quota B del beneficio del Reddito di Cittadinanza riferito alla locazione, salvo modifiche o integrazioni.

Per quanto riguarda i beneficiari del contributo straordinario affitti per emergenza Covid- 19 l'importo assegnato sarà decurtato dal contributo riconosciuto per il presente contributo affitti.

In caso di decesso del richiedente il contributo affitto potrà essere erogato agli eredi che ne facciano espressa richiesta entro 60 giorni dalla data del decesso. Gli eredi dovranno essere in possesso di idonea certificazione che attesti il loro stato e delle ricevute di pagamento del canone fino alla data di decesso del richiedente.

Il valore del canone di locazione di riferimento, è quello alla data di presentazione della domanda, relativo all'anno 2021, risultante dal contratto di locazione (o dalla ricevuta di versamento presentata), al netto degli oneri accessori e compresi gli aggiornamenti ISTAT, se previsti. Si specifica che, nel caso non sia chiara la distinzione tra canone di locazione ed eventuali oneri accessori, il canone annuo preso come riferimento sarà quello originario indicato dal contratto di locazione (senza eventuali aumenti ISTAT). Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto di locazione entro i termini di apertura del presente bando, il canone annuo di locazione sarà determinato dalla somma dei canoni. Nel caso di contratto di locazione con data di scadenza posteriore al termine di chiusura del bando, verrà calcolata l'incidenza del canone annuo di locazione fino al 31/12/2021 provvedendo, anteriormente all'erogazione del contributo, alla verifica dell'avvenuta proroga, rinnovo o stipulazione di un nuovo contratto di locazione. Nel caso di variazione del contratto di locazione successiva al momento della presentazione della domanda e al termine di chiusura del bando, il soggetto richiedente ha l'obbligo di presentare, pena la decadenza dal contributo, una dichiarazione sostitutiva relativa alla nuova locazione; l'ufficio provvederà a verificare il mantenimento dei requisiti di cui all'art.1 del presente bando. Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda, non si terrà conto, nel calcolo dell'incidenza, dell'avvenuto aumento. Qualora invece il nuovo canone di locazione sia inferiore al precedente, il Comune procederà a ricalcolare l'incidenza del canone sul valore ISE e quindi l'importo del contributo. In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari, il canone da considerare, per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il n. complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E RICORSI

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.

Il Comune procede alla formulazione della graduatoria provvisoria seguendo le indicazioni riportate precedentemente.

La graduatoria provvisoria, pubblicata esclusivamente sul sito e all'albo on line del Comune con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento.

Il Comune è tenuto ad attivare forme idonee alla massima pubblicità e diffusione della medesima.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio gli interessati possono presentare opposizione al Comune.

La graduatoria provvisoria unitamente alle opposizioni, corredate dalle relative domande, viene inviata alla Commissione, la quale decide sulle opposizioni pervenute e formula la graduatoria definitiva. Non saranno presi in esame eventuali ricorsi pervenuti oltre il termine previsto.

La graduatoria definitiva pubblicata esplica la sua efficacia dal giorno della sua approvazione.

Nelle graduatorie pubblicate provvisoria e definitiva non saranno riportati i nomi, in adempimento del regolamento privacy, ma il numero di protocollo assegnato alla domanda.

Le graduatorie sono valide per l'anno 2021.

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/90, IL COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE NON

INOLTRETTA comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo on line e disponibili presso il Comune. Dell'avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti verrà data notizia a mezzo stampa e tramite il sito internet www.comune.santamariaamonte.pi.it.

Gli elenchi degli aventi diritto saranno consegnati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle vigenti leggi.

ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il Comune di Santa Maria a Monte, previo accertamento dei requisiti previsti dal presente bando e dell'avvenuto pagamento del canone di locazione, provvede, dopo l'avvenuto trasferimento delle risorse da parte della Regione, al pagamento del contributo, proporzionalmente ai mesi di validità del contratto, secondo l'ordine di graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Il contributo sarà erogato solo per le mensilità effettivamente pagate e attestate dalle ricevute di pagamento presentate in sede di controllo.

L'accredito potrà avvenire su conto corrente o carte prepagata con iban, solo se l'iban risulta intestato alla persona che ha sottoscritto la domanda.

Il pagamento in contanti sarà eseguibile solo per importi inferiori alla somma di € 1.000. In ogni caso il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente le variazioni di residenza e/o domicilio e delle coordinate bancarie.

Il contributo minimo erogabile al richiedente non potrà essere inferiore ad euro 200,00 (delibera GRT 402/2020)

In base all'art. 7 della Legge 12 novembre 2004 n. 269, in caso di morosità, il contributo destinato al conduttore potrà essere eventualmente erogato al locatore a sanatoria della morosità medesima, anche tramite l'associazione della proprietà edilizia designata per iscritto dallo stesso locatore, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore. Il Comune si riserva la facoltà di erogare il contributo spettante al conduttore moroso, prioritariamente al locatore creditore ed in subordine, dopo l'estinzione della morosità al conduttore. Il locatore dovrà indicare le modalità con le quali desidera ricevere il pagamento del contributo.

IN caso di trasferimento della residenza in un altro alloggio sul territorio comunale, il contributo è erogabile se il richiedente risulta sempre in possesso di tutte le condizioni ed i requisiti agli art. 1 e 4 del presente bando ed ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 581/2019 e d.g.r. 402/2020 modificata R.T. n. 988 del 27/09/2021

In caso di trasferimento in altro Comune si erogherà solo la quota spettante calcolata sulla base dei mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda di partecipazione ed ai sensi dell'art. 8.2 Allegato A della delibera di Giunta Regionale 581/2020.

Resta inteso che l'erogazione dei contributi spettanti ai soggetti aventi diritto è subordinata al trasferimento di risorse da parte della Regione Toscana.

AUTOCERTIFICAZIONI – CONTROLLI E CAUSE DI DECADENZA DAL BENEFICIO

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti nel presente bando ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, fatto salvo il divieto di autocertificazione per i cittadini extracomunitari ai sensi della Legge n. 19 del 27/02/2017.

Il Comune di Santa Maria a Monte, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/00, procederà a controlli a campione diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite dai richiedenti. Gli esiti del controllo saranno resi pubblici e, nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiarerà immediatamente decaduto dal beneficio il soggetto che ha dichiarato il falso e trasmetterà gli atti all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00. Ai sensi dell'art.75 del D.P.R. n.445/2000 le somme indebitamente percepite saranno recuperate dall'Amministrazione. Per le verifiche delle situazioni patrimoniali e reddituali dei richiedenti le agevolazioni, il Comune si avvarrà altresì dei dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Sono cause di decadenza dal beneficio:

1. La resa di dichiarazioni non veritiere nell'ambito del procedimento, sarà valutata a seconda della gravità nell'ambito dell'attività di accertamento e controllo e potrà comportare la restituzione di parte o della totalità del contributo, oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente.
2. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di consegna dell'alloggio.
3. La mancata presentazione entro il termine del 15/02/2022 della certificazione rilasciata dall'autorità governativa del proprio stato (consolato, ambasciata ecc.), in lingua italiana o tradotta nelle forme di legge, per tutti i componenti del nucleo familiare, che attesti l'assenza di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio del paese d'origine per i cittadini extracomunitari.
4. La mancata presentazione delle ricevute di affitto entro il termine del 15/02/2022.

NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alla L.431/98, al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in data 07.06.1999, e alle delibere di Giunta Regionale 581/2019 e 402/2020..

Nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento europeo il trattamento dei dati personali forniti comunque acquisiti è esclusivamente finalizzato all'erogazione dei contributi per l'affitto.

Il trattamento dei dati avverrà presso i competenti servizi del Comune, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazioni a terzi (Regione Toscana, INPS e Guardia di Finanza). Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 7, 8 e 9 D. Lgs. n.196/2003, e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la *rettifica*, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.

Il Responsabile del Comune di Santa Maria a Monte cui l'interessato potrà rivolgersi per l'esercizio dei suoi diritti è la dott.ssa Erika Biasci, Responsabile del Settore Socio – Educativo, tel 0587 261643, e-mail e.biasci@comune.santamariaamonte.pi.it

Santa Maria a Monte, 20/10/2021

Il Responsabile del Settore
Socio-Educativo
Dott.ssa Erika Biasci